

N. R.G. 396/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. Carla Maria Bianchini
dott. Laura Bertoli
dott. Paola Poli

Presidente
Consigliere
Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 395/2016, estensore dott. Filippini, discussa all'udienza collegiale del 28/3/2019

promossa da:

..... (C.F.)
..... (C.F.)
..... (C.F.) tutti con il patrocinio
dell'avv. MAURO TAGLIABUE, elettivamente domiciliati in Milano, Via Anfossi, 36, presso il difensore

APPELLANTI

contro

..... COOPERATIVA IN LIQ., (C.F.),
CONSORZIO (C.F.) entrambi con il patrocinio dell'avv. Angelo Daniele Vetrugno, elettivamente domiciliati in Monteroni di Lecce, Via Monte San Michele, 5, presso il difensore
..... SPA, (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ELEONORA GIULIANO, elettivamente domiciliata in Milano, Via S. Andrea, 7, presso il difensore

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come nel ricorso in appello agli atti

Per l'appellati COOPERATIVA IN LIQ. E CONSORZIO : come in memoria difensiva agli atti

Per l'appellata SPA: come in memoria difensiva agli atti

pagina 1 di 5



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4/4/2017 i lavoratori in epigrafe indicati (soci-lavoratori di [redacted], consorziata di [redacted] alla quale [redacted] aveva appaltato la logistica) hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pavia n. 395/2016 che ha respinto il loro ricorso con il quale chiedevano differenze retributive, per aver la [redacted] applicato il ccnl Unci, in violazione del disposto dell'art. 7 co. 4 d.l. 248/07, secondo il quale ai soci lavoratori vanno applicati i trattamento economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Il primo giudice ha ritenuto che le allegazioni in ricorso circa la maggiore rappresentatività di Legacoop-confcooperative rispetto a Unci fossero sguarnite di idonea prova documentale, mentre le richieste di informazioni alle organizzazioni sindacali/datoriali fossero esplorative, statuendo al contempo che la presunta maggiore rappresentatività di Legacoop non fosse un fatto notorio.

Hanno proposto appello i lavoratori lamentando: 1) il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che nessuno dei documenti prodotti fornisse riscontro alle allegazioni sulla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di cui si chiede l'applicazione, posto che dal documento 24 emergono i dati (numero dei soci, fatturato, numero di imprese iscritte) allegati in ricorso; dati che, comunque, le società convenute non avevano contestato esplicitamente. 2) deve ritenersi sussistente il fatto notorio, alla luce della circolare del ministero del lavoro n. 10310/2012 in cui si afferma che l'unico contratto da prendere in riferimento per l'individuazione della base imponibile contributiva è quello Legacoop; 3) andava pertanto ammessa la richiesta di acquisizione di informazioni ai sindacati al fine di attestare il numero di iscritti, dedotta in ricorso; 4) il primo giudice ha anche omesso di considerare che nei contratti di assunzione dei lavoratori [redacted] richiama l'accordo 27/6/2002 per determinare il trattamento economico, accordo sottoscritto proprio dalle organizzazioni che hanno sottoscritto anche il ccnl che viene invocato. Richiamano infine tutte le argomentazioni svolte in primo grado relative al monte ore (sovente inferiore a quello previsto di 168 ore), al ccnl applicabile e al livello di inquadramento (il 3° liv. Unci equivale al V Legacoop e sulla base di tale assunto sono stati redatti i conteggi per le differenze retributive), sulla inapplicabilità degli accordi di gradualità (essendo [redacted] operante dal 2008), sul calcolo delle differenze retributive rivendicate (su base 168 ore, da applicarsi anche per la retribuzione differita), riconoscimento della 14° - esclusa dal ccnl Unci -, ferie non godute, festività e permessi, maggiore retribuzione per lo straordinario indicato in busta paga - 30% e non 20% - trattamento in caso di malattia, EDR, tfr.

Ha resistito [redacted], riproponendo le contestazioni circa le date di impiego dei lavoratori [redacted] e [redacted] nell'appalto e rilevando di aver sempre contestato le affermazioni circa la rappresentatività delle varie associazioni sindacal e chiedendo di essere manlevata dalle società appaltanti nell'ipotesi di sua condanna in via solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

Si sono costituiti, seppure tardivamente [redacted] e il Consorzio, chiedendo la conferma della sentenza appellata.



Ordinato il deposito di nuovi conteggi per i lavoratori e , tempestivamente effettuato dagli appellanti, all'udienza del 28 marzo 2019 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

* * *

L'appello è fondato nei termini che seguono.

E' pacifico che la retribuzione dei lavoratori appellanti sia stata determinata dalla datrice di lavoro applicando il contratto collettivo UNCI-CONFSAL; gli appellanti hanno allegato che tale contratto collettivo preveda minimi tabellari inferiori a quelli previsti nel ccnl Legacoop-confcooperative, ritenuto dagli stessi il contratto di riferimento (agli effetti dell'art.7 co. 4 d.l. 248/07) per la determinazione della retribuzione spettante al socio lavoratore di cooperativa.

L'art. 7 co. 4 del d.l. 248/2007 impone, per determinare l'organizzazione comparativamente maggiormente rappresentativa, di prendere in considerazione l'ambito nazionale e la categoria di riferimento.

Ritiene il Collegio che la maggiore rappresentatività possa essere determinata comparando il numero di imprese associate, di addetti e di fatturato, e che tali dati, diversamente da quanto asserito dal primo giudice, siano stati allegati da parte appellante, la quale ha prodotto il documento n. 24 nel quale si riportano (a pag. 11) i dati relativi al numero di imprese associate, di fatturato, il numero dei soci e degli addetti delle principali organizzazioni associative di cooperative in Italia. Vi si legge che Legacoop, Confcooperative e AGCI contano complessivamente 10.378.439 soci e 113 mld di euro di fatturato oltre a 40.168 imprese associate, mentre UNCI ha 558.000 soci, 7.825 imprese associate e 3 mld di fatturato. Anche il numero degli addetti è notevolmente diverso: 950.000 Legacoop-confcooperative-agci, 129.000 Uinci. Si tratta di numeri indubabilmente maggiori rispetto non solo a UNCI ma anche alle altre associazioni di categoria.

Questi dati non sono stati specificatamente contestati dalle resistenti, sicchè ben possono essere utilizzati al fine di dimostrare che il contratto collettivo maggiormente rappresentativo è quello sottoscritto da Legacoop.

Così accertato che i parametri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante ai lavoratori siano quelli previsti nel contratto collettivo Legacoop-Confcooperative, possono determinarsi le somme dovute ai lavoratori appellanti dalla datrice di lavoro sulla scorta dei conteggi prodotti dai lavoratori, non oggetto di specifica censura da parte delle resistenti e Consorzio.

Conseguentemente va condannata al pagamento, in favore di della somma complessiva lorda di € 11.791,24, in favore di della somma di € 17.626,87, in favore di della somma di € 24.891,39.

L'assenza di affidamento diretto al datore di lavoro del soggetto che attiva il meccanismo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 non comporta, in evidenza, l'inoperatività dello stesso, laddove vi siano elementi per ritenere l'esistenza di una filiera di appalto e/o di affidamento



intraconsortile più articolata e complessa, che legghi contrattualmente, attraverso i meccanismi del subappalto o dell'affidamento, il committente con il datore di lavoro.

Ne consegue che il [redacted] va condannato, quale responsabile solidale, ex art. 29 cit. al pagamento di dette somme, non avendo contestato che i lavoratori fossero impiegati nell'appalto di cui questo era (sub)committente.

Diversamente per quanto riguarda l'altra responsabile solidale [redacted], la quale ha eccepito che il Sig. [redacted] è stato impiegato nell'appalto di cui la stessa era committente per il solo periodo 15/10/2012-31/10/2013, mentre il Sig. [redacted] per il solo periodo 1/2/2011-31/10/2013.

All'udienza di discussione, la difesa di [redacted] nulla ha rilevato in ordine ai nuovi conteggi depositati dai lavoratori su richiesta della Corte, aventi ad oggetto proprio il periodo indicato dalla resistente, sicché la stessa, quale committente, ai sensi dell'art. 29 cit. va condannata in via solidale con la società datrice di lavoro e il Consorzio al pagamento delle minori somme indicate in dispositivo a favore di [redacted] e di [redacted].

Sulle somme tutte liquidate in favore dei lavoratori sono dovuti rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Va accolta, infine, la domanda di manleva svolta da [redacted], sicché [redacted] e il Consorzio vanno condannati a tenere indenne la committente [redacted] da quanto dovesse essere chiamata a corrispondere ai lavoratori in ragione del vincolo di solidarietà che l'art. 29 pone a carico del committente.

Per quanto concerne l'onere di preventiva escussione, eccepito da [redacted], esso rileva in sede di esecuzione e non richiede una pronuncia del giudice di merito (fra le tante, Cass. 868/2018).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.500 per il primo grado ed in € 3.500 per l'appello, oltre accessori e spese generali in favore degli appellanti e poste a carico di tutte le parti appellate in solido, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio.

Va dichiarata la distrazione in favore del difensore antistatario.

Nei rapporti processuali tra le società resistenti, stante l'accoglimento della domanda di manleva, vanno condannate [redacted] e Consorzio [redacted] in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite di [redacted], che vengono liquidate in €2.500 per il primo grado ed in €3.500 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 395/2016 del Tribunale di Pavia dichiara il diritto degli appellanti a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione e per l'effetto condanna [redacted] Cooperativa in Liq., Consorzio [redacted] e [redacted] Spa, in solido tra loro a pagare a titolo di differenze retributive a [redacted] la somma di € 17.626,87 lordi, a [redacted] la somma di € 5.253,30 lordi, a [redacted]



la somma di € 15.061,11 lordi;

condanna Coop. in liq. e Consorzio , in solido tra loro al pagamento in favore di
dell'ulteriore somma di € 6.537,94 lordi a titolo di differenze retributive e in
favore di dell'ulteriore somma di € 9.830,28 lordi a titolo di differenze
retributive;

il tutto oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del
doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000 oltre a spese generali e accessori di legge,
con distrazione in favore del difensore antistatario.

Dichiara tenute Coop. in liq. e Consorzio a manlevare Spa da quanto
questa abbia corrisposto agli appellanti in esecuzione della presente sentenza.

Condanna . Coop. in Liq. e Consorzio in solido tra loro alla rifusione in favore di
Spa delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 6.000 oltre a spese generali e
accessori di legge.

Milano, 28 marzo 2019

Il Giudice Ausiliario rel.
Paola Poli

Il Presidente
Carla Maria Bianchini

